



# COMUNE DI RUTIGLIANO

## CITTA' METROPOLITANA DI BARI

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE N. 39 DEL 23-02-2024

**OGGETTO: CONFERMA TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA DI CUI ALL'ART. 1 COMMI DA 816 A 836 DELLA LEGGE 160/2019. ANNO 2024**

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventitre** del mese di **febbraio**, convocata nei modi di legge, si è riunita a seguito di convocazione, la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

		<b>PRESENZA</b>
GIUSEPPE VALENZANO	SINDACO	PRESENTE
ANTONELLA BERARDI	ASSESSORE	ASSENTE
GIULIANA CREATORE	ASSESSORE	PRESENTE
VITO ANTONIO ROMITO	VICE SINDACO	PRESENTE
MILENA PALUMBO	ASSESSORE	PRESENTE
MARIO DELLO SPIRITO SANTO	ASSESSORE	ASSENTE

**Presenti n. 4 - Assenti n. 2**

Assume la presidenza **Giuseppe Valenzano** in qualità di **Sindaco** assistito dal **Segretario Generale, Antonella D'Amore**.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

## LA GIUNTA

### **PREMESSO CHE:**

- L'art. 151, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) ha fissato al 31 dicembre di ciascun anno il termine per gli Enti Locali per deliberare il bilancio di previsione per l'esercizio successivo;
- Il comma 16, dell'art. 53 della legge n. 388 del 2000 (Legge Finanziaria 2001), e successive modificazioni ed integrazioni, prevede quanto segue: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF....., è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”*;
- Il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), recita testualmente che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;
- con decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 303 del 30-12-2023, è stato differito al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL;

### **CONSIDERATO CHE:**

- L'articolo 52 del D.Lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *“... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- Per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 816 a 836, *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. ... “*;

**PRESO ATTO** che il Consiglio Comunale con Delibera n. 5 del 6 aprile 2021 ha provveduto ad istituire nel Comune di Rutigliano il *Canone Patrimoniale Di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria* di cui all'art. 1 commi da 817 a 836 della Legge 160/2019, e ad approvare il *“Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria”* in cui si confermava, in particolare, che la determinazione delle tariffe annuali e giornalieri è di competenza della Giunta Comunale;

**DATO ATTO** che con Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 14/04/2021 sono state approvate le tariffe del Canone Patrimoniale Di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria di cui all'art. 1 commi da 817 a 836 della Legge 160/2019, relative alle occupazioni del suolo pubblico ed alla esposizione dei messaggi pubblicitari, così come esposte negli Allegati alla detta Delibera:

- Allegato A- Tariffe Canone di Occupazione del Suolo Permanente,
- Allegato B - Tariffe Canone di Occupazione del Suolo - Temporanea
- Allegato C - Tariffe Canone di Occupazione ed Esposizione Pubblicitaria,

**DATO ATTO** che con Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 31/03/2023 si è provveduto a:

- modificare le tariffe annuali di cui agli Allegati A e B alla Delibera di Giunta Comunale n. 91 del 13/05/2022 per tener conto delle modifiche e integrazioni nel "*Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria*" ad opera della Delibera di C.C. n. 7 del 27/03/2023, applicando con decorrenza dal 1 gennaio 2023 ai sensi del citato art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le Tariffe del Canone di Occupazione del Suolo Permanente e Temporanea come da allegati: Allegato A- Tariffe Canone di Occupazione del Suolo Permanente; Allegato B - Tariffe Canone di Occupazione del Suolo - Temporanea;
- confermare per l'anno 2023 le restanti tariffe annuali e giornalieri come approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 14/04/2021 ed elencate nel rispettivo Allegato C - Tariffe Canone di Occupazione ed Esposizione Pubblicitaria;

**VERIFICATO** che le disposizioni di cui all'art. 42, comma 2, lettere f) e dell'art. 48 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza in materia di determinazione delle tariffe entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

**TENUTO CONTO** che il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n° 296 (Legge Finanziaria 2007), recita testualmente che: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*";

**RITENUTO** di confermare le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1 commi da 816 a 836 della legge 160/2019, così come approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 31/03/2023, allegate alla stessa deliberazione che a titolo meramente ricognitivo si allegano alla presente per far parte integrale e sostanziale della presente Deliberazione;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi competenti;

**RISCONTRATA** la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettere f) e dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 alla determinazione delle tariffe del Canone Patrimoniale;

**VISTI:**

- il D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 53 della Legge 388/2000;
- l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296;
- l'art. 1 commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020);

- il "Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria", come modificato e integrato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 27/03/2023;

- il vigente Regolamento di contabilità;

- il vigente Statuto comunale;

- gli atti e le disposizioni di legge citati in narrativa;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,

## **D E L I B E R A**

1. **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
  2. **DI CONFERMARE** di confermare le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1 commi da 816 a 836 della legge 160/2019, così come approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 31/03/2023 allegate alla stessa deliberazione che a titolo meramente ricognitivo si allegano alla presente per far parte integrale e sostanziale della presente Deliberazione;
  3. **DI CONFERMARE** che per l'anno 2024 il termine di pagamento del canone dovuto per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti, di cui all'art. 39 del citato Regolamento, è fissato al 15 maggio 2024;
  4. **DI DARE ATTO** che, secondo quanto disposto dal comma 169 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n° 296, le tariffe come modificate al punto 2 della presente deliberazione entrano in vigore dal 1° gennaio 2023;
  5. **DI DICHIARARE**, con separata votazione, espressa per alzata di mano all'unanimità dei presenti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, al fine di adottare celermente gli atti conseguenziali.
-

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
GIUSEPPE VALENZANO

IL SEGRETARIO GENERALE  
ANTONELLA D'AMORE

*Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale  
(art. 20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD)*